



Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Duca degli Abruzzi" Napoli

CERTIFICATO N. 50 100 1448 - Rev. 002



Trasporti e Logistica: Conduzione del mezzo, Costruzione e Logistica
Professionale: Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche – Manutenzione e assistenza Tecnica

sito web: inx.itnipiaducabruzzo.gov.it/v2 email scuola: nais003001@istruzione.it PEC: nais003001@pec.istruzione.it

I.I.S.S.ITN IPAM DUCA ABRUZZI
Prot. 0004391 del 18/09/2020
08 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (d'ora innanzi denominato "Statuto degli studenti") e del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998.
2. Detto regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica nonché alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, individuando altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Art. 2

(Profili di responsabilità degli studenti)

Gli studenti dell'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari generali ed interne all'Istituto in conformità, in particolare, ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti.

Art. 3

(Finalità dei provvedimenti disciplinari)

1. Premesso che l'Istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni, lo stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità.
2. A tal fine si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sancite dallo Statuto degli studenti.
3. I provvedimenti disciplinari di cui al presente regolamento tendono quindi a una precipua finalità educativa in quanto mirano al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. Si richiamano tutte le disposizioni vigenti dell'ordinamento scolastico tese a rendere effettivo il ruolo di educatore dell'insegnante e che costituiscono il costante punto di riferimento nell'applicazione delle misure disciplinari. Tale prospettiva va mantenuta anche in occasione del procedimento disciplinare allorché viene ascoltato lo studente che ha commesso l'infrazione disciplinare.
5. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per discutere della didattica dell'insegnante, ma è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della correttezza nei comportamenti da parte degli studenti.

Art. 4

(Principi generali in materia di responsabilità disciplinare)

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Detto diritto di libertà ripudia tuttavia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
5. Ai sensi della legge del 30 ottobre 2008, n.169 e s.m.e i. la valutazione del comportamento, voto di condotta, se inferiore a sei decimi in sede di scrutinio, comporta la non ammissione dello studente all'anno successivo o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Il voto di condotta fa media per la determinazione del credito scolastico.

Art. 5

(Mancanze disciplinari)

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti e infrazioni al Regolamento di disciplina commessi durante il normale orario delle lezioni e per qualsiasi attività extrascolastica connessa all'attività scolastica e sono così individuate:

NATURA DELLA MANCANZA	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none">o Uscita dall'aula durante il cambio degli insegnanti;o Urla e schiamazzi lungo i corridoi, aggirarsi nei corridoi durante le ore di lezione;o Allontanarsi dall'aula, dai laboratori e dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante;o L'uscita di più alunni contemporaneamente;o Disturbo dell'attività didattica;o Incuria dei locali nei quali si svolgono le attività scolastiche;o Fumare dentro l'ambiente scolastico;o Sporgersi dai davanzali, gettare carte, rifiuti o qualsiasi oggetto fuori dagli appositi contenitori e fuori dalla finestra;o Uso del telefono cellulare durante le lezionio Offese arrecate ai docenti, al personale tutto dell'Istituto, ai compagni, alle Istituzioni e alle religioni;o Uso dei servizi igienici riservati al personale docente;o Violazione delle norme del "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2".	Annotazione scritta in classe	Docenti presente in classe
<ul style="list-style-type: none">o Dopo 5 entrate in ritardo individuali o collettive, non adeguatamente giustificate.	Ammonizione scritta in classe	Coordinatore di classe
<ul style="list-style-type: none">o Esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;o Episodi di atteggiamenti violenti e pericolosi (spinte dalle scale, uso di oggetti pericolosi, sporgersi dalle finestre...);o Volontario danneggiamento di strutture, arredi, sussidi didattici;o Tre ammonizioni scritte dai docenti o dal Coordinatore di classe.	Ammonizione scritta con convocazione dei genitori	Dirigente Scolastico

<p>Reiterarsi delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile; o Episodi di atteggiamenti violenti e pericolosi (spinte dalle scale, uso di oggetti pericolosi, affacciarsi dalle finestre...); o Alla quarta ammonizione scritta dai docenti o dal Coordinatore; o Violazione delle norme del "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2". o Gravi episodi di atteggiamenti violenti e/o pericolosi (spinte dalle scale, uso di oggetti pericolosi, affacciarsi dalle finestre...) 	<p>Sospensione sino a 3 giorni e convocazione del Consiglio di classe (Dirigente scolastico, Coordinatore e genitori)</p>	<p>Dirigente Scolastico, previa audizione dell'alunno in contraddittorio con il docente, il Coordinatore di classe e i genitori</p>
<ul style="list-style-type: none"> o Atti di violenza fisica e/o morale rilevanti anche sul piano penale e di pericolo per l'incolumità fisica delle persone; o Danneggiamento volontario e ripetuto della struttura e delle attrezzature dell'Istituto, dei sussidi didattici e delle altrui proprietà; o Furto di attrezzature dell'Istituto e/o di sussidi didattici e/o di oggetti in genere; o Alterazione, distruzione di documenti scolastici o La reiterazione per oltre 5 volte di uno stesso comportamento che ha determinato l'irrogazione di una ammonizione dei docenti o 2 ammonizioni scritte del Dirigente Scolastico; o Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza durante gli scambi, i viaggi d'istruzione e le visite guidate in Italia e all'estero; o Uso di droghe dentro l'ambiente scolastico; o Spaccio di sostanze stupefacenti; o Abbandono dell'Istituto senza la necessaria autorizzazione; o Divulgazione impropria dei dati personali di alunni, ex alunni, genitori, personale della scuola; o Atti di bullismo e/o di cyberbullismo rilevati ed accertati dai docenti nei confronti di altri allievi dell'Istituto. 	<p>Sospensione da 4 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe (con genitori e alunni) e Dirigente Scolastico</p>
<ul style="list-style-type: none"> o Nel caso di recidiva dei fatti indicati e puniti dal Consiglio di classe, soprattutto se ci possa essere pericolo per l'incolumità delle persone. 	<p>Maggiore durata dell'allontanamento</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

Art. 6

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari intendono, nell'ottica educativa, richiamare la responsabilità personale e comunitaria nei confronti di violazioni di doveri che in qualche modo turbino la vita della scuola: le sanzioni saranno perciò differenti, secondo la diversa natura e gravità dei comportamenti sanzionati.

Le sanzioni previste sono:

- a) Annotazione scritta:** dei singoli docenti sul registro di classe.
- b) Ammonizione scritta in classe:** viene data da parte del Coordinatore o dalla Figura di sistema appositamente incaricata dopo cinque entrate in ritardo non adeguatamente giustificate.
- c) Ammonizione scritta:** può essere data dal Dirigente Scolastico per infrazioni al Regolamento di disciplina e/o dopo tre ammonizioni scritte dai docenti. Quando l'iniziativa provenga da un insegnante, questi informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico che provvederà alla contestazione scritta nei confronti dello studente e convocherà i genitori.
- d) Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 3 giorni:** può essere data dal Dirigente scolastico, per gravi e/o ripetute infrazioni al Regolamento di disciplina e/o dopo la quarta ammonizione scritta dai docenti, previa audizione dell'alunno in contraddittorio con il Consiglio di classe (così composto: Dirigente scolastico, Coordinatore di classe e docente coinvolto) e con i genitori.
- e) Sospensione dalle lezioni da 4 fino a un massimo di 15 giorni:** può essere data dal Consiglio di classe in composizione allargata con i rappresentanti dei genitori e degli

studenti, per gravi e/o ripetute infrazioni al Regolamento di disciplina, e/o dopo due ammonizioni scritte del Dirigente scolastico.

- f) Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni:** può essere data dal Consiglio di Istituto nel caso di gravi reati che violano la dignità e il rispetto della persona e/o costituiscano pericolo per l'incolumità personale (ripetute minacce, percosse, ingiurie, incendi, allagamenti ...).
- g)** Nel caso di recidiva dei fatti indicati nella lett. e), f), g) e nel caso in cui non è possibile un intervento di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, specificandone i motivi, può essere disposto dal Consiglio di Istituto, **l'allontanamento dalla comunità stessa fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.**

Per le sanzioni di cui ai punti d), e), f), qualora nel procedimento di valutazione e di decisione, ricorrano circostanze attenuanti, può essere applicata la sanzione inferiore rispetto a quella stabilita; in caso invece di recidiva, quella immediatamente superiore.

Quando l'organo competente lo ritenga opportuno, è possibile sostituire la sanzione disciplinare con attività a favore della comunità scolastica: queste attività vanno di volta in volta determinate nei modi e nei tempi dall'organo competente stesso.

Nel caso siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone il Dirigente Scolastico o altri che abbiano responsabilità nell'istituto provvedono tempestivamente a segnalare all'autorità giudiziaria ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato. Tutte le sanzioni disciplinari, tranne l'annotazione sul registro di classe, vanno annotate nel fascicolo personale dello studente.

Art. 7

(Procedimenti Disciplinari)

1. Ogni procedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti **principi**:
 - a) accertamento dei fatti,
 - b) garanzia del diritto di difesa;
 - c) valenza educativa dell'intervento.
2. Nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, in ogni procedimento disciplinare deve essere sempre garantito il **diritto di difesa**: prima di eventuali sanzioni occorre ascoltare le ragioni dell'interessato. Allo studente va data possibilità anche di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli e giustificazioni scritte.
3. **Annotazione scritta del docente e del Coordinatore sul registro:**

L'annotazione del singolo docente o del Coordinatore viene trascritta sul registro di classe per comportamenti che disturbano l'attività didattica. Lo studente ha la possibilità di presentare le sue giustificazioni al docente e/o al Coordinatore di Classe che potrà trascriverle sul registro di classe.

Il Coordinatore invia una segnalazione dei comportamenti non conformi al Regolamento e delle note riportate alla famiglia, con la quale chiede di interloquire.
4. **Ammonizione scritta del Coordinatore di classe sul registro:** dopo cinque entrate in ritardo non adeguatamente giustificate, il Coordinatore ammonisce per iscritto l'alunno, annotando l'ammonizione sul registro di classe.
5. **Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico:**

Il procedimento inizia con la **segnalazione scritta**, da parte del docente o del Coordinatore delle infrazioni commesse dallo studente al Dirigente Scolastico:

 - 1)** questa va fatta entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto contestato;
 - 2)** la contestazione dovrà contenere la convocazione dello studente e dei genitori, entro 3 giorni, perché sia sentito a sua difesa;
 - 3)** il Dirigente Scolastico sentite le dichiarazioni emette il provvedimento dell'ammonizione entro 5 giorni. Esso sarà comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anche ai genitori dello studente a cui è stato consegnato il provvedimento.
 - 4)** nel caso in cui il Dirigente Scolastico ritenga che la mancanza comporti una sanzione superiore all'ammonizione scritta, dopo la contestazione scritta sottoporrà la questione al Consiglio di classe.

- 5) l'organo competente (Dirigente Scolastico o Consiglio di classe) prima di eventuali sanzioni ha il dovere di accertare i fatti e di valutare le giustificazioni presentate dallo studente: quando ritenga che non vi siano ragioni sufficienti a procedere dispone invece la chiusura del procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato e alla famiglia.

6. Sospensione dalle lezioni da 1 a massimo 3 giorni:

Il procedimento inizia con numerose **segnalazioni scritte** delle infrazioni commesse dallo studente al Dirigente Scolastico:

- 1) questa va fatta entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto contestato;
- 2) la contestazione dovrà contenere la convocazione dello studente, dei genitori e del Consiglio di classe, composto dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore di classe e dal docente coinvolto, entro 3 giorni, perché ci sia un contraddittorio tra l'alunno e il docente;
- 3) il Dirigente Scolastico sentite le dichiarazioni delle parti emette il provvedimento di sospensione entro 5 giorni. Esso sarà comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anche ai genitori dello studente a cui è stato consegnato il provvedimento.
- 4) l'organo competente (Dirigente Scolastico) prima di eventuali sanzioni ha il dovere di accertare i fatti e di valutare le giustificazioni presentate dallo studente: quando ritenga che non vi siano ragioni sufficienti a procedere dispone invece la chiusura del procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato e alla famiglia.

7. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni: è data dal Consiglio di Classe Disciplinare in forma proporzionata all'infrazione compiuta.

1. Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente scolastico, il quale convoca l'allievo che ha commesso detta infrazione al fine di comunicargli per iscritto la contestazione degli addebiti, con invito a presentarsi innanzi al Consiglio di disciplina nel termine indicato nel successivo comma.
2. Il Dirigente scolastico convoca quindi il Consiglio di Disciplina entro cinque giorni.
3. Se trattasi di allievo minorenne, copia della contestazione dell'addebito deve pervenire al suo domicilio, affinché i genitori ne abbiano piena conoscenza.
4. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e la convocazione del Consiglio di Classe Disciplinare, l'allievo è invitato a presentarsi innanzi ad almeno uno dei componenti designati per discutere le contestazioni addebitategli e a presentare una memoria scritta circa i fatti contestati. In questa sede possono essere ascoltati, anche separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo ed, eventualmente, potrà essere integrata la predetta memoria scritta.
5. Alla seduta del Consiglio di Classe Disciplinare si prende in esame il registro di classe. Vengono quindi ascoltati l'insegnante Coordinatore di classe ed, eventualmente, l'insegnante da cui ha avuto inizio il procedimento disciplinare.
6. Si passa quindi all'esame di quanto ha dichiarato lo studente autore dell'infrazione nella memoria scritta. In casi di particolare gravità il Presidente o un componente del Consiglio di Classe Disciplinare potrà richiedere che lo studente venga sentito dal Consiglio di Classe al completo in luogo del colloquio come descritto al precedente punto (4). Anche in questa sede possono essere ascoltati, insieme o separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo.
7. Terminata l'audizione dello studente, il Consiglio di Classe Disciplinare si riunisce in camera di consiglio. L'insegnante Coordinatore comunica le eventuali note disciplinari verbalizzate sul registro di classe, onde valutare la recidiva dell'allievo. Si passa quindi alla votazione, determinando, in caso di responsabilità dell'allievo, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica.
8. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

8. Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni, l'allontanamento dalla comunità scolastica, esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.

1. Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente scolastico, il quale convoca l'allievo che ha commesso detta infrazione al fine di comunicargli per iscritto la contestazione degli addebiti, con invito a presentarsi innanzi al Consiglio di Istituto nel termine indicato nel successivo comma.

2. Il Dirigente scolastico convoca quindi il Consiglio di Istituto entro cinque giorni.
3. Se trattasi di allievo minorenne, copia della contestazione dell'addebito deve pervenire al suo domicilio affinché i genitori ne abbiano piena conoscenza.
4. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e la convocazione del Consiglio di Istituto, l'allievo è invitato a presentarsi innanzi ad almeno uno dei componenti designati per discutere le contestazioni addebitategli e a presentare una memoria scritta circa i fatti contestati. In questa sede possono essere ascoltati, anche separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo ed, eventualmente, potrà essere integrata la predetta memoria scritta.
5. Alla seduta del Consiglio si prende in esame il registro di classe. Vengono quindi ascoltati l'insegnante Coordinatore di classe ed, eventualmente, l'insegnante da cui ha avuto inizio il procedimento disciplinare. L'insegnante Coordinatore comunica le eventuali note disciplinari verbalizzate sul registro di classe, onde valutare la recidiva dell'allievo.
6. Terminata l'audizione dello studente e del Coordinatore, il Consiglio si riunisce in camera di consiglio. Si passa, quindi, alla votazione, determinando, in caso di responsabilità dell'allievo, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica.
7. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

Art. 8

(Requisiti del provvedimento)

Tutte le decisioni devono essere motivate per iscritto: il provvedimento deve anche informare lo studente della facoltà di ricorso contro la decisione presa. A questo scopo nel provvedimento deve essere indicato anche l'organo competente a cui ricorrere e i termini entro i quali il ricorso va presentato.

Il provvedimento va comunicato a studenti e famiglie nelle modalità sopra esposte (consegna di copia allo studente, con firma sull'originale e mediante lettera racc. AR alla famiglia)

Art. 9

(Reclami e ricorsi)

Contro le sanzioni disciplinari lo studente può fare ricorso all'**Organo di garanzia dell'Istituto**, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione scritta. Lo studente può presentare ricorso alla Commissione di garanzia sia nel caso che ritenga irregolare la procedura adottata nei suoi confronti (ovvero non abbia rispettato le norme del presente regolamento) sia nel caso che ritenga la decisione ingiusta.

1. **Il ricorso va presentato per iscritto.** Esso deve contenere le ragioni specifiche del ricorso e può presentare eventuali prove o testimonianze favorevoli allo studente ricorrente. Quest'ultimo può chiedere di essere ascoltato e di rivedere la decisione nei suoi confronti.
2. Il ricorso va presentato in **duplice copia** e sottoscritto dallo studente ricorrente: va consegnato in busta chiusa alla segreteria della scuola (che rilascerà ricevuta).
3. L'Organo di garanzia è tenuto a **esaminare il ricorso tempestivamente**: dovrà ascoltare lo studente che ha chiesto di essere sentito e, se richiesto o se necessario, anche le ragioni di chi ha promosso il provvedimento disciplinare. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora la Commissione di garanzia ritenga il provvedimento illegittimo o eccessivo rispetto ai fatti contestati potrà annullare il provvedimento, motivando in modo accurato la sua decisione. Qualora non decida entro il termine suindicato la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La decisione, **debitamente motivata**, che l'Organo di garanzia prenderà va depositata in segreteria. La segreteria trasmetterà copia della decisione allo studente e alla famiglia dello studente.
4. La decisione della Commissione di garanzia è impugnabile dinanzi all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni dalla sua comunicazione o dallo spirare del termine di decisione ad essa attribuito.

Art. 10*(Organo di Garanzia)*

L'Organo di garanzia è un apposito organo collegiale costituito dal Dirigente Scolastico, da un docente eletto dal Consiglio di Istituto, da un genitore eletto tra i membri rappresentanti dei genitori, da uno studente eletto dagli studenti.

Essendo un organo perfetto deve sempre essere assicurata la presenza di tutti i membri.

Le delibere sono valide se sono presenti tutti i membri in prima convocazione.

In seconda convocazione sono valide se prese con i membri effettivamente partecipanti.

Dovendo deliberare su revisione di provvedimenti disciplinari, si deve sempre esprimere voto favorevole o contrario: non è ammessa astensione. Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Docenti, studenti, genitori o chiunque sia interessato possono rivolgere all'Organo di garanzia, in forma scritta, reclami che riguardino l'applicazione dello statuto degli studenti (o il presente Regolamento).

Possono altresì chiedere delucidazioni relative alla interpretazione/applicazione dello stesso Statuto (o del presente Regolamento di disciplina).

Per tutte le componenti sopra indicate sono eletti (o designati) membri ordinari e membri supplenti.

I membri rimangono in carica fino alla nuova elezione o designazione, salvo la circostanza che abbiano perduto la qualità di alunno o di docente della scuola.

Art.11

Per l'anno 2020/2021 i componenti dell'Organo di garanzia sono:

COMPONENTI COMMISSIONE ORGANO DI GARANZIA

Presidente: Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Maria Francesca LUBRANO LAVADERA	
Membri Effettivi	Membri Supplenti
Dirigente Scolastico	Delegato: 1° collaboratore D.S.: <i>prof.ssa</i> Maria Laura CICALA
Docenti <i>prof.ssa</i> Virginia SAURO	Docenti <i>prof.</i> Claudio VETRANO
Alunni: 1. Rappresentante d'Istituto	Alunni: 1. Rappresentante d'Istituto
Genitore: 1. Rappresentante d'Istituto	Genitore: 1. Rappresentante d'Istituto

Art.12

Contro la decisione dell'Organo di Garanzia è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 13*(Sanzioni candidati esami)*

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche a candidati esterni.

Art. 14

(Attività alternative ai provvedimenti disciplinari)

1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di proporre al Consiglio di Classe Disciplinare, la conversione delle sanzioni inflittele in attività a favore della comunità scolastica.

2. La valutazione circa l'opportunità di applicazione di tali provvedimenti, di esclusiva competenza del Consiglio di Classe Disciplinare, viene concordata con la famiglia, fatti salvi i principi della finalità educativa, della gradualità e della proporzionalità della sanzione, secondo decisioni determinate di volta in volta nei modi e nei tempi dall'organo stesso, come ad es.:

- ✓ prendersi cura dell'aula;
- ✓ occuparsi della manutenzione di un locale;
- ✓ riordino arredi scolastici;
- ✓ presenza in Istituto il pomeriggio per attività di studio con vigilanza del personale ATA;
- ✓ trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto;
- ✓ mettere in ordine e/o restaurare i libri della biblioteca;
- ✓ compilare le lettere di sollecito per la restituzione dei libri ottenuti in prestito;
- ✓ pulire la lavagna alla fine di ogni ora di lezione;
- ✓ mettere in ordine la classe durante l'intervallo;
- ✓ riordinare gli attrezzi sportivi al termine delle lezioni di educazione fisica;
- ✓ pulire gli spazi esterni;
- ✓ distribuire comunicazioni e circolari a docenti e studenti;
- ✓ coadiuvare l'operatore della copisteria nel fascicolare le copie;
- ✓ curare le piante che si trovano all'interno dell'edificio scolastico.

Art. 15

(Risarcimento economico del danno)

In caso di danneggiamento volontario della struttura e delle attrezzature dell'Istituto, dei sussidi didattici e delle altrui proprietà non sia possibile individuare il/i responsabile/i, la Presidenza decide di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell'intero Istituto;

Art. 16

(Norme sul divieto di fumo)

Ai sensi della legislazione sul divieto di fumo, ossia la legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche e interpretazioni, è vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto, compresi i bagni. Ogni anno il Collegio dei docenti nominerà un delegato all'osservanza di tale divieto, che accerterà e contesterà le violazioni, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 17

(Uso e spaccio di sostanze illecite)

È tassativamente vietato introdurre e far uso di sostanze illecite quali droghe e alcolici all'interno della struttura scolastica. In caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, il comportamento dei trasgressori dovrà essere segnalato ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Art. 18

(Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute)

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non metta a repentaglio la sicurezza e la salute propria e altrui. Pertanto, sulla base dei rischi rilevati, tutti sono obbligati a conoscere e seguire le istruzioni indicate nei segnali di avvertimento. I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono i seguenti:

- ✓ violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
- ✓ lancio di oggetti contundenti;

- ✓ danneggiamento dei dispositivi di sicurezza;
- ✓ violazioni delle norme previste dal "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2".

Art. 19

(Uso dell'ascensore)

L'uso dell'ascensore dell'Istituto da parte degli allievi è consentito solo nel caso di impedimenti fisici e/o in situazioni di emergenza (es.: intervento del 118).

Art. 20

(Uso dei servizi igienici dei Docenti)

È tassativamente vietato agli studenti l'accesso e l'uso dei servizi igienici riservati al personale docente dell'Istituto.

Art. 21

(Revisione del Regolamento di Disciplina)

- Il presente Regolamento di disciplina, insieme al testo dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R 24 giugno 1998, n. 249) è parte integrante della Carta dei Servizi dell'ITTL "Duca degli Abruzzi" di Napoli;
- Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve acquisire il parere del Collegio dei docenti.

Art. 22

(Disposizioni Finali)

- Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e alle vigenti normative dello Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonietta Prudente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 co. 2 DL. vo 39/1993